



COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

Provincia di Siena

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2021**

Il Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario

PREMESSO CHE:

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- l'art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

VISTA la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);

VISTA la DGR n. 581/2019, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;

VISTA la DGR n. 402/2020, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;

VISTA la DGR n. 206/2021 con la quale è stato modificato il punto 7.1 dell'Allegato A della Deliberazione G.R. n. 402/2020 suddetta;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2021;

VISTA la DGR n. 988 del 27/09/2021 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11, L. 431/98" con la quale sono stati recepiti gli indirizzi del sopra citato Decreto Ministeriale del 19/07/2021;

CONSIDERATO CHE i Comuni, anche in forma associata, devono predisporre bandi di concorso per l'erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/1998 ai soggetti aventi diritto;

VISTA la Delibera della Giunta n. 125 del 08/10/2021 che approva gli indirizzi per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - anno 2021;

VISTA la propria Determinazione n. del che approva il presente bando e la relativa modulistica per la presentazione della domanda;

RENDE NOTO

che **sono aperti i termini** per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021 e che pertanto fino **al 15 Novembre 2021 ore 13.00**, pena l'esclusione, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare richiesta secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legge del 30 dicembre 2019, n. 162 la quale ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2021 il divieto di utilizzo da parte dello straniero dell'autocertificazione nelle procedure disciplinate dalle norme sull'immigrazione. Il cittadino straniero regolarmente presente in Italia può, quindi, autocertificare soltanto la residenza e lo stato di famiglia, trattandosi di condizioni che non riguardano la sua condizione di straniero.

A PENA DI ESCLUSIONE, possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando sono in possesso dei seguenti requisiti:

A. Cittadinanza:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- 3) essere cittadino di altro Stato non aderente all'Unione Europea, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

B. Residenza:

- 1) essere residente nel Comune di Abbadia San Salvatore e nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

C. Locazione:

- 1) essere titolare di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza anagrafica, situato nel territorio del Comune di Abbadia San Salvatore. Lo stesso deve essere in regola con le registrazioni annuali o deve contenere le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, oppure il contratto, può avere natura transitoria, purché conforme con l'Accordo Territoriale vigente nei comuni della zona Amiata Val d'Orcia o, in mancanza di quest'ultimi, deve essere redatto nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio 2004 ed indicare chiaramente quelli che sono i motivi che ne determina la transitorietà. Qualora il contratto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, sarà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2021 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori.

- 2) non essere conduttore di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili);

- 3) non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di ERP nel corso dell'anno 2021 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica la posizione acquisita;

D. Assenza titolarità diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione:

1) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatti salvi i casi di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione:

- a) su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge;
- b) su quote di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità;
- c) su alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- d) su alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.
- e) su alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Abbadia San Salvatore. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R.T. n. 2/2019.
- f) su alloggio, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia inferiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE.

E) Divieto di cumulo di contributi economici a sostegno dell'alloggio:

1) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, compresi i titolari di Reddito/Pensione di Cittadinanza (a decorrere dalla data di riconoscimento di tale beneficio), i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.3.2016, il contributo affitto "Giovani sì" della Regione Toscana.

2) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito/Pensione di Cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26.). A seguito dell'erogazione del contributo canone di locazione anno 2021, l'ente comunicherà all'INSP la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

F) Attestazione ISEE:

1) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 s.m.i., rientranti nei valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% (Euro 13.405,08);

Fascia “B”
- Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2021 (Euro 13.405,08) e l’importo di Euro 28.727,25.
- Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00, limite per l’accesso all’ E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
<p>I nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell’emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui all’art. 3.1 lettera h) di cui all’Allegato A) alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 402/2020 e su cui calcolare l’incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario.</p> <p>Tale riduzione deve essere certificata attraverso l’ISEE corrente e mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali presentate negli anni 2020 e 2021 relative ai redditi percepiti nel 2019 e nel 2020.</p>

2) Il patrimonio complessivo (composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare) non potrà superare il limite di € 40.000,00, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come indicato alla precedente lettera D) comma f del bando.

3) Il valore del patrimonio mobiliare non dovrà essere superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

La domanda potrà essere presentata da qualunque soggetto del nucleo familiare anche se non intestatario del contratto.

L’intestatario del contratto dovrà però necessariamente far parte del nucleo familiare anagrafico del soggetto che presenta l’istanza. In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell’alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere fino all’erogazione del contributo.

Art. 2 – Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e relative disposizioni attuative, cioè quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Art. 3 - Autocertificazione dei requisiti

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari al 31/12/2021.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 4 - ISE ZERO

Sono compresi nella fascia "ISE ZERO" i soggetti che presentano un ISE pari a zero, oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE ZERO" è possibile soltanto:

a) in presenza di espressa certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali erogati sotto forma di contributo economico;

oppure

b) nel caso in cui il soggetto non sia in carico ai Servizi sociali, deve obbligatoriamente produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evinca la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione, indicando con precisione i relativi dati anagrafici ed il grado di parentela (Modulo A). Nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione (Modulo B) nella quale la persona indicata attesti la veridicità del sostegno erogato documentabile con apposite ricevute (bonifici bancari, vaglia postali, ecc.).

Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito dal dichiarante, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato ed essere corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante.

Art. 5 – Documentazione

1. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti scannerizzati:

a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;

b) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;

c) copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;

d) i soggetti che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, devono allegare alla domanda copia della sentenza esecutiva di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;

e) sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio;

f) l'attestazione ISE-ISEE di cui all'art. 1) lettera F) del presente bando. All'atto della presentazione della domanda il richiedente può dichiarare di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i Centri di Assistenza Fiscale, che l'attestazione ISEE/ISE è in corso di rilascio, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato dall'INPS.

A pena di esclusione, la D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dovrà essere stata presentata entro il termine di scadenza del bando;

g) in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, lettera d);

h) i soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo, devono allegare alla domanda, pena l'esclusione, espressa certificazione, a firma del

Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali del Comune, oppure devono allegare autocertificazione (Moduli A e B) circa la fonte accertabile di sostentamento. Per i nuclei che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate;

i) qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della Legge 104/92, o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, deve essere allegata alla domanda il relativo certificato rilasciato dalla competente A.S.L.;

l) deve essere allegata alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;

m) copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;

2) Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre, **entro il termine perentorio del 31 Gennaio 2022**, al competente Ufficio Sociale:

- a) Modulo E debitamente compilato, con allegate le ricevute (Art.10 del presente bando) dei pagamenti del canone di locazione o idonea documentazione equipollente a firma del proprietario;

Non saranno accettate ricevute presentate in allegato alla domanda di partecipazione. In alternativa, nel caso di conduttori morosi, l'importo del contributo relativo ai mesi non versati, potrà essere corrisposto direttamente ai locatori, ma solo previa presentazione, sempre entro il 31 gennaio 2022, delle dichiarazioni sostitutive (Moduli C e D) che si trovano allegate alla domanda di partecipazione.

3) Non verranno accolte le domande prive della firma del richiedente.

Art. 6 - Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti individuati dal presente bando sono collocati nella graduatoria del Comune di Abbadia San Salvatore distinta in fascia A) e in fascia B), in base alle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – **Punti 1**
- b) nucleo familiare monoreddito con uno o più figli minori a carico – **Punti 1**
- c) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap (Legge 104/92) o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 – **Punti 1**
- d) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, che non sia stato intimato per morosità – **Punti 1**

I punteggi sopra elencati possono essere cumulati.

In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base all'ordine decrescente dei punteggi di priorità e della percentuale di incidenza canone/ISE e, solo nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio.

In caso di ISE "ZERO" verrà considerato quale riferimento il canone di locazione risultante dal contratto e la domanda verrà collocata in graduatoria, partendo dal canone più alto in ordine decrescente.

Art. 7 - Formulazione e pubblicizzazione della graduatoria ed erogazione dei contributi

1) Istruttoria delle domande

Il Comune di Abbadia San Salvatore, mediante l'apposita Commissione, procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

2) Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune di Abbadia San Salvatore, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal bando, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria provvisoria, verrà data notizia sul sito internet del Comune di Abbadia San Salvatore all'indirizzo web

www.comune.abbadia.siena.it e nell'apposita sezione **Aree tematiche > Servizi Sociali** con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione.

Avverso il procedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria, è possibile proporre ricorso alla commissione di cui sopra, **entro dieci giorni** dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sull'Albo pretorio on line.

La Commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed espressamente dichiarate nella domanda.

Successivamente, formula la graduatoria definitiva con le modalità di cui al presente bando.

La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno della pubblicazione.

Art. 8 - Durata ed entità del contributo

1. I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, dal momento in cui tali somme saranno divenute contabilmente disponibili ed eventualmente integrate con altre risorse, secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva con il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella Fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella Fascia B.

2. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Fascia A: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- b) Fascia B: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.
- c) Per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto già versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

3. Qualora la dotazione erogata dalla Regione Toscana fosse inferiore a quella complessivamente richiesta dal Comune, l'Amministrazione si riserva la facoltà – all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana:

- di destinare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante;
- di destinare una percentuale del fondo regionale e nazionale trasferito alla Fascia B.

Tale percentuale, non potrà superare il 40% delle risorse complessive disponibili e a condizione che sia stato comunque assegnato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, l'Amministrazione si riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

4. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, fino al 31 Dicembre 2021. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.

5. I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del “reddito di cittadinanza”. Il Comune, pertanto, successivamente all'erogazione del contributo, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

6. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 (detto limite deve essere rapportato al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo); tuttavia in presenza di una sola domanda e

riparto risorse regionali inferiori a tali parametri il contributo sarà assegnato all'unica domanda ammessa soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00.

Art. 9 - Casi particolari

1) In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, entro 30 giorni dal decesso, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio) che attesti il loro stato giuridico di eredi, oltre alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

2) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte di questo Ente circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorrono dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

3) Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni - Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore).

Art. 10 - Modalità di erogazione del fondo

Il Comune di Abbadia San Salvatore provvede all'erogazione del fondo dietro presentazione, **entro il termine del 31 Gennaio 2022, pena la decadenza del beneficio riconosciuto:**

- Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2021. Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile, i seguenti dati:

- Cognome, nome e codice fiscale del proprietario
- Cognome e nome di chi effettua il pagamento
- Importo del canone corrisposto
- Periodo di riferimento (mensilità)
- Firma leggibile di chi rilascia la ricevuta
- Marca da bollo

LE RICEVUTE INCOMPLETE (ASSENZA DI UNO O PIÙ ELEMENTI DI CUI AL PRESENTE COMMA) NON SARANNO ACCETTATE CON CONSEGUENTE DECURTAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Saranno accettate anche le ricevute di pagamento rilasciate da istituti di credito e/o postali.

- Copia dell'ultima ricevuta del versamento annuale della tassa di registrazione o dichiarazione di adesione del proprietario alla cosiddetta "Cedolare Secca".

- Documentazione comprovante la non disponibilità e/o l'inagibilità di un immobile, in caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati sul territorio italiano o all'estero;

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone dovuto a morosità potrà essere applicato quanto previsto dal comma 3° dell'art. 11 della legge n. 431/1998 e successive modificazioni, erogando il contributo al locatore interessato a parziale o totale sanatoria della morosità stessa.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Art. 11 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato, pena l'esclusione, fino al **15 Novembre 2021 ore 13.00.**

Art. 12 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti da questo Ente. Detti modelli possono:

1. essere scaricati dal sito internet del Comune di Abbadia San Salvatore all'indirizzo web www.comune.abbadia.siena.it > Aree Tematiche > Servizi Sociali
2. essere ritirati in formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo del Comune – Viale Roma n.2

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione. Le domande possono essere trasmesse entro il termine perentorio di cui al precedente articolo 11:

- **tramite PEC** all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.abbadia@postacert.toscana.it;
- **tramite mail semplice**, su indirizzo dedicato comune@comune.abbadia.siena.it e risposta automatica che vale come ricevuta;
- **a mezzo lettera raccomandata A/R** tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell'Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Abbadia San Salvatore Viale Roma n. 2 con indicazione sulla busta della dicitura "Contiene domanda per l'assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione anno 2021"
- **a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Abbadia San Salvatore** – Viale Roma n. 2

L'ufficio competente provvederà a comunicare il numero di protocollo assegnato alla domanda, necessario al fine di poter consultare la graduatoria dei beneficiari e non, pubblicata e scaricabile dal sito internet del Comune di Abbadia San Salvatore.

Il Comune di Abbadia San Salvatore declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara indicazione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei richiedenti il contributo oppure da mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

Informazioni potranno essere chieste all'ufficio Servizi Sociali all'Istruttore Niccolò Bisconti scrivendo a n.bisconti@comune.abbadia.siena.it

Art. 13 - Controlli e sanzioni

Ai sensi del T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta a questo Ente effettuare idonei controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana,

in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e della falsità degli atti prodotti. Questo Ente agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 14 Tutela della Privacy: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR – Regolamento UE 2016/679

Questa Amministrazione Comunale è titolare del trattamento dei dati personali disposti da una specifica norma di legge e il cui conferimento sia obbligatorio per legge.

La informiamo che

- i dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento;
- il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire sicurezza e riservatezza;
- il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza.

Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Funzionario Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Comune di Abbadia San Salvatore, Dott. Giulio Fallani.

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 15 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/1998 così come modificata dal D.L. n. 240 del 13.09.2004 convertito in Legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2014 n. 269, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, alla L.R. n. 96/1996, alla L.R.T. 2/2019. al D.P.C.M. n. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, nonché alla D.G.R.T. n. 402 del 30.03.2020.

Li 11/10/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giulio Fallani